



CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Art. 179 codice dei beni culturali

Casi di non punibilità

Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Versione in vigore dal 24 febbraio 2004 secondo Normattiva, non più in vigore dal 12 maggio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dei beni culturali e del paesaggio
Estremi	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Parte	Quarta — Sanzioni
Titolo	II — Sanzioni penali
Capo	I — Sanzioni relative alla Parte seconda
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/art-179-casi-di-non-punibilita/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it